

CARATTERISTICHE GENERALI DEL SISTEMA NAZIONALE DI CONTROLLO DEI PROGRAMMI DELL'OBIETTIVO COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2014 - 2020


Versione 1.1

Roma, Dicembre 2016



Indice

Premessa	4
Contesto normativo di riferimento	5
Il sistema dei controlli nell'ambito dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea	9
2.1. Autorità di gestione e controllo dei Programmi di Cooperazione	9
3. I modelli organizzativi	18
3.1. Programmi di Cooperazione Territoriale Europea gestiti da Autorità italiane	18
3.2. Programmi di Cooperazione Territoriale Europea gestiti da Autorità estere	23
4. Il Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT)	30
5. Le attività di controllo	32
5.1. Le attività di controllo di primo livello delle operazioni nei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea.	32
5.2. Le attività di controllo di secondo livello delle operazioni nei Programmi dell'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea	38
6. La gestione delle irregolarità e dei recuperi	40





Acronimi

ACT	Agenzia per la Coesione Territoriale
AdA	Autorità di Audit
AdC	Autorità di Certificazione
AdG	Autorità di Gestione
CE	Comunità Europea
CTE	Cooperazione Territoriale Europea
DPC	Dipartimento per le Politiche di Coesione
EGESIF	Expert group on European Structural and Investment Funds
ENI	European Neighbourhood Instrument
EURATOM	European Atomic Energy Community
FEAMP	Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca
FEASR	Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
FESR	Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
FSE	Fondo Sociale Europeo
GECT	Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale
IPA	Instrument of Pre-accession assistance
MEF	Ministero dell'Economia e delle Finanze
RGS	Ragioneria Generale dello Stato
IGRUE	Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea
MIT	Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
NCP	National Contact Points
OI	Organismo Intermedio
PTOM	Paesi e Territori d'Oltre Mare
SIE	Fondi Strutturali e di Investimento Europei
Si. Ge. Co.	Sistema di Gestione e Controllo
TCE	Trattato della Comunità Europea
TFUE	Trattato sul funzionamento dell'Europa
UE	Unione Europea



Premessa

Il presente documento, elaborato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE¹, intende descrivere le caratteristiche generali del Sistema nazionale di controllo dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea (di seguito anche CTE).

La definizione di tale documento orientativo è stata convenuta, in linea di continuità con la precedente programmazione 2007-2013, nell'ambito della "Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano" (anche Conferenza Stato – Regioni), che, con nota tecnica n. 66/CSR approvata con Intesa del 14 aprile 2016, ha delineato i capisaldi della *governance* nazionale per l'attuazione dei Programmi CTE.

Il documento, rivolto alle Regioni e Province italiane che partecipano a Programmi di Cooperazione Territoriale Europea, intende fornire indicazioni sulle specificità dei modelli organizzativi attuabili in relazione alla diversa collocazione geografica delle Autorità designate e orientamenti generali sull'esecuzione delle verifiche ex art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.


Il presente documento è così articolato:

CAPITOLI

BREVE DESCRIZIONE DEI CONTENUTI

1. CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	Descrive il contesto normativo di riferimento ed elenca i principali documenti e riferimenti normativi relativi alla Cooperazione Territoriale Europea
2. IL SISTEMA DEI CONTROLLI NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA	Riporta gli elementi caratteristici del sistema di controllo dei Programmi di Cooperazione, identificando i principali attori coinvolti nelle attività di controllo e le rispettive funzioni
3. I MODELLI ORGANIZZATIVI	Individua ipotesi di modelli organizzativi del sistema dei controlli applicabili ai Programmi di Cooperazione. Nell'ambito dei modelli organizzativi individuati sono descritte le attività dei principali attori coinvolti nei controlli
4. IL GRUPPO EUROPEO DI COOPERAZIONE TERRITORIALE (GECT)	Descrive il quadro normativo di riferimento, gli obiettivi e le funzioni del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT)
5. LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO	Descrive le attività di controllo di I e II livello, gli attori preposti ai controlli, le modalità e gli strumenti di esecuzione di tali verifiche
6. LA GESTIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEI RECUPERI	Fornisce orientamenti in materia di irregolarità e recuperi di importi indebitamente versati ai Beneficiari, descrivendo le diverse funzioni e responsabilità dei soggetti coinvolti nei casi in cui l'Autorità di Gestione sia italiana o estera

¹ MEF - IGRUE è Organismo nazionale di coordinamento delle Autorità di Audit e partecipa al Presidio centrale di coordinamento sul corretto ed efficace espletamento delle funzioni di gestione e controllo dei Programmi Operativi (Accordo di Partenariato 2014-2020 ITALIA, Allegato II, Elementi salienti della proposta di SI:GE.CO 2014-2020, paragrafi 1.5 e 1.6).





1. Contesto normativo di riferimento

La Cooperazione Territoriale Europea (CTE) costituisce uno dei due obiettivi della Politica di coesione dell'Unione Europea, ed è volto ad incoraggiare i territori di diversi Stati membri a cooperare mediante la realizzazione di progetti congiunti, lo scambio di esperienze e la costruzione di reti, al fine di un armonioso sviluppo economico, sociale e territoriale dell'Unione Europea nel suo insieme.

Il Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'UE stabilisce l'ambito di applicazione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) in merito all'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea.

Come noto, la Cooperazione Territoriale Europea si articola in 3 componenti, così definite dall'art. 2 del Regolamento (UE) n. 1299/2013:

- 1) la **cooperazione transfrontaliera** fra Regioni limitrofe: mira a promuovere lo sviluppo regionale integrato fra Regioni confinanti, aventi frontiere marittime e terrestri in due o più Stati membri, o fra Regioni confinanti in almeno uno Stato membro e un Paese o territorio terzo sui confini esterni dell'Unione diversi da quelli interessati dai Programmi nell'ambito degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione;
- 2) la **cooperazione transnazionale** entro territori transnazionali più estesi: coinvolge *partner* nazionali, regionali e locali e comprende anche la cooperazione marittima transfrontaliera nei casi che non rientrano nella cooperazione transfrontaliera, in vista del conseguimento di un livello più elevato di integrazione territoriale dei territori interessati;
- 3) la **cooperazione interregionale**: è tesa a rafforzare l'efficacia della Politica di coesione, promuovendo:
 - a) lo scambio di esperienze incentrato sugli Obiettivi Tematici della Politica di coesione stessa fra i *partner* in tutta l'Unione Europea, anche in relazione allo sviluppo delle Regioni di cui all'articolo 174 TFUE², tramite l'individuazione e la diffusione di buone prassi, in vista del loro trasferimento principalmente a Programmi operativi nell'ambito dell'Obiettivo "Investire per la crescita e l'occupazione" nonché, se del caso, a Programmi di Cooperazione;
 - b) lo scambio di esperienze in merito all'individuazione, al trasferimento e alla diffusione di buone prassi in relazione allo sviluppo urbano sostenibile, inclusi i collegamenti tra aree urbane e rurali;
 - c) lo scambio di esperienze in merito all'individuazione, al trasferimento e alla diffusione di buone prassi e di un approccio innovativo in relazione all'attuazione dei Programmi e delle azioni di cooperazione, nonché all'uso dei GECT;
 - d) l'analisi delle tendenze di sviluppo in relazione agli obiettivi della coesione territoriale, inclusi gli aspetti territoriali della coesione economica e sociale, e allo sviluppo armonioso del territorio dell'Unione tramite studi, la raccolta dei dati e altre misure.

² Art. 174 del TFUE (ex articolo 158 del TCE) "Per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale. In particolare l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite. Tra le regioni interessate, un'attenzione particolare è rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna".



Al fine di facilitare la lettura e comprensione del presente documento, si riporta di seguito un elenco dei principali documenti e riferimenti normativi inclusivi di disposizioni specifiche sulla Cooperazione Territoriale Europea, corredati di una breve descrizione che ne evidenzia la rilevanza rispetto all'Obiettivo di Cooperazione Territoriale Europea stesso.

Disciplina	Breve descrizione
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013	Reca disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca. Si applica ai Programmi di Cooperazione, salvo che diversamente disposto dal Regolamento (UE) n. 1299/2013 o salvo che le relative disposizioni siano unicamente applicabili all'Obiettivo "Investire per la crescita e l'occupazione"
Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013	Reca disposizioni specifiche concernenti l'Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale. Il Capo I del Regolamento (UE) n. 1301/2013 si applica ai Programmi di Cooperazione, salvo che diversamente disposto dal Regolamento (UE) n. 1299/2013 o salvo che le relative disposizioni siano unicamente applicabili all'Obiettivo "Investire per la crescita e l'occupazione"
Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013	Definisce il campo di applicazione della Cooperazione Territoriale Europea, con riferimento a: la copertura geografica, le risorse finanziarie, la concentrazione tematica e le priorità di investimento, la programmazione, la sorveglianza e la valutazione, l'assistenza tecnica, l'ammissibilità, la gestione, il controllo e la designazione delle Autorità, la partecipazione di Paesi terzi nonché la gestione finanziaria
Regolamento (UE) n. 1302/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013	Modifica il Regolamento (CE) n. 1082/2006, aggiornando le norme in materia di costituzione e di funzionamento dei Gruppi europei di Cooperazione Territoriale (GECT)
Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006	Disciplina l'istituzione e il funzionamento di gruppi cooperativi dotati di personalità giuridica denominati Gruppi Europei di Cooperazione Territoriale (GECT) al fine di promuovere la cooperazione territoriale e la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione
Regolamento (UE) n. 481/2014 della Commissione Europea, del 4 marzo 2014	Integra il Regolamento (UE) n. 1299/2013, introducendo norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i Programmi di Cooperazione Territoriale Europea in relazione a specifiche categorie di spese: a) costi del personale; b) spese d'ufficio e amministrative; c) spese di viaggio e soggiorno; d) costi per consulenze e servizi esterni; e e) spese per attrezzature
Regolamento (UE) n. 1970/2015 della Commissione Europea, dell'8 luglio 2015	Integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, al Fondo Sociale Europeo, al Fondo di Coesione e al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca
Regolamento (UE) n. 2016/568 della Commissione Europea, del 29 gennaio 2016	Integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 riguardo alle condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri per quanto riguarda il Fondo Europeo di sviluppo regionale, il Fondo Sociale Europeo, il Fondo di



Disciplina	Breve descrizione
	Coesione e al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca
Decisione della Commissione Europea, del 16 giugno 2014 (2014/388/EU)	Stabilisce l'elenco delle Regioni e delle zone ammissibili a finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro delle componenti transfrontaliere e transnazionali dell'Obiettivo di Cooperazione Territoriale Europea per il periodo 2014-2020
Decisione della Commissione Europea, del 16 giugno 2014 (2014/366/EU)	Istituisce l'elenco dei Programmi di cooperazione e indica l'importo globale del sostegno complessivo del Fondo europeo di sviluppo regionale per ciascun Programma nell'ambito dell'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea per il periodo 2014-2020
Nota EGESIF_15-0002-02 final del 0910/2015 "Guidance for Member States on the Annual Control Report and Audit Opinion"	Fornisce una guida pratica per la definizione della Relazione Annuale di Controllo e del Parere di Audit che gli Stati devono presentare alla Commissione Europea ai sensi dell'art. 127 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 nel quadro dei Fondi SIE (ad eccezione del FEASR). Con riferimento all' Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea, raccomanda che l'Autorità di Audit indichi le modalità con cui sia assicurato il rispetto delle procedure da parte del Gruppo dei revisori del Programma
Nota EGESIF n. 14- 0012_02 final del 17/09/2015 "Linee Guida per gli Stati membri sulle verifiche di gestione"	Fornisce agli Stati membri orientamenti pratici sull'applicazione dell'articolo 125, paragrafo 4, lettera a), e paragrafo 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'articolo 23 del Regolamento (UE) n. 1299/2013. Contiene orientamenti specifici sulle verifiche di gestione nell'ambito dell'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea (Rif. par. 2.8)
Nota EGESIF n. 14-0011- 02 final 27/08/2015 "Linee guida per gli Stati membri sulla strategia di audit"	Fornisce indicazioni ai responsabili dell'AdA sull'elaborazione della strategia di audit (di seguito "la strategia") di cui all'articolo 127, paragrafo 4, dell'Regolamento (UE) n. 1303/2013, applicabili ai fondi SIE, ad eccezione del FEASR. Con riferimento all' Obiettivo "Cooperazione Territoriale Europea, fornisce orientamenti specifici sulle informazioni da riportare nella Strategia di Audit di Programmi di Cooperazione Territoriale
Nota EGESIF_15-0008-02 del 19/08/2015 "Guidance for Member States on the Drawing of Management Declaration and Annual Summary"	Fornisce orientamenti pratici agli Stati Membri sulla redazione della Dichiarazione di affidabilità di gestione e la Sintesi annuale di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettere a) e b) del Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 (c.d. Regolamento finanziario dell'UE). Con riferimento all' Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea, fornisce orientamenti specifici sulla selezione delle operazioni da finanziare nell'ambito dei Programmi di cooperazione, sulle informazioni che l'Autorità di Gestione deve riportare nella sintesi annuale in merito alle verifiche svolte dai controllori designati, sugli elementi che i revisori devono fornire all'Autorità di Audit al fine di consentirle di esprimere una valutazione sulla Dichiarazione di gestione
Nota EGESIF n. 14-0010_final del 18/12/2014 "Linee guida per la Commissione e gli Stati membri su una metodologia comune per la valutazione dei sistemi di gestione e di controllo negli Stati membri"	Fornisce una guida pratica per i revisori ai fini della valutazione del funzionamento dei Sistema di Gestione e Controllo istituiti dagli Stati membri per i Programmi finanziati nel quadro dei Fondi SIE (ad eccezione del FEASR). Con riferimento all' Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea, specifica che la Relazione Annuale di Controllo e il Parere di Audit dovranno riguardare tutti gli Stati membri interessati dai Programmi finanziati nel quadro di tale Obiettivo
Nota EGESIF n. 14-0013- final del 18/12/2014 "Linee guida per gli Stati membri sulla procedura di designazione" "Elementi Salienti della	Fornisce agli Stati membri orientamenti pratici sulle procedura di designazione dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione sulla preparazione della Relazione e del Parere prescritti ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'articolo 21 del Regolamento (UE) n. 1299/2013 Fornisce i principi generali dei Sistemi di Gestione e Controllo a valere



Disciplina	Breve descrizione
proposta di SI.GE.CO. 2014-2020" Allegato II all' Accordo di Partenariato 2014-2020 Italia (settembre 2014)	sulla programmazione 2014/2020, e l'insieme di regole volte a garantire la l'efficace attuazione degli interventi e la sana gestione finanziaria, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile
Documento tecnico sulla Governance nazionale dell'attuazione e gestione dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020 (Nota tecnica per l'Intesa in Conferenza Stato regioni n. 66/CSR del 14 aprile 2016)	Definisce il sistema di <i>governance</i> nazionale dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020 al fine di assicurare un'efficace partecipazione italiana all'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea
Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015	Stabilisce il cofinanziamento pubblico nazionale dei Programmi di cooperazione Territoriale di cui è parte l'Italia, compresi quelli finanziati con lo Strumento Europeo di Vicinato (ENI - European Neighbourhood Instrument) e lo Strumento di Assistenza alla Preadesione (IPA - Preaccession assistance - II) con Autorità di Gestione italiana
Decreto n. 15 del 20 luglio 2016 (integrato dal Decreto n. 16 del 9 settembre 2016) della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche di Coesione e dell'Agenzia per la Coesione Territoriale	Istituisce il Gruppo di coordinamento strategico per i Programmi di Cooperazione Territoriale Europea nell'ambito della programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) 2014-2020
Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 139 del 6 giugno 2016	Istituisce, presso l'Agenzia per la Coesione Territoriale, la Commissione mista Stato, regioni e Province Autonome con compiti di coordinamento sul funzionamento generale del sistema nazionale di controllo dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020
Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale del 5 settembre 2016	Nomina i componenti della la Commissione mista Stato, regioni e Province Autonome istituita con Decreto del Direttore generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 139 del 6 giugno 2016



2. Il sistema dei controlli nell'ambito dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea

Con l'obiettivo di assicurare la sana gestione finanziaria e l'efficace attuazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei, ogni Stato membro deve adottare misure adeguate per garantire l'istituzione e il funzionamento corretto dei Sistemi di Gestione e di Controllo dei Programmi Operativi.

A tal fine, il Sistema di Gestione e Controllo dei Programmi Operativi finanziati a valere sulla Programmazione 2014-2020 dei Fondi SIE prevede la designazione, per ciascun Programma, di una Autorità di Gestione e di un'Autorità di Certificazione nell'ambito delle Amministrazioni titolari dei Programmi, nonché di un'Autorità di Audit, in posizione di indipendenza funzionale e organizzativa rispetto alle Autorità di Gestione e Certificazione.

Inoltre, a garanzia dell'efficace attuazione degli interventi e della sana gestione finanziaria, nel rispetto della normativa dell'UE e nazionale applicabile, il quadro regolamentare europeo prevede un sistema di controlli da realizzarsi per tutta la durata del Programma Operativo articolato in:

- controlli di primo livello, di competenza dell'Autorità di Gestione, che comprendono sia verifiche amministrativo-contabili sulla documentazione di spesa, sia controlli in loco da svolgere presso i Beneficiari degli interventi e che mirano ad assicurare la legalità e la regolarità delle operazioni finanziate e l'ammissibilità delle relative spese;
- controlli di secondo livello, svolti dall'Autorità di Audit, che integrano e rafforzano l'azione svolta con i controlli di primo livello, e mirano a verificare il corretto funzionamento del Sistema di Gestione e Controllo del Programma Operativo.


Per maggiori dettagli sulle attività di controllo, si rimanda al Capitolo 5 del presente documento.

2.1. Autorità di gestione e controllo dei Programmi di Cooperazione

Nell'ambito dei Programmi di cooperazione, la designazione delle Autorità di Gestione, Certificazione e Audit avviene conformemente alle procedure contenute nei artt. 123 e ss. Regolamento (UE) n. 1303/2013, tenendo conto delle norme di cui al Capo VI del Regolamento (UE) n. 1299/2013, il quale prevede specifiche disposizioni su gestione, controllo e designazione delle Autorità.

La figura che segue illustra, per ogni livello di controllo, le Autorità coinvolte e le rispettive funzioni, nonché gli eventuali ulteriori soggetti deputati a svolgere le verifiche.





Autorità di Gestione

L'Autorità di Gestione è responsabile della gestione del Programma Operativo. Nell'ambito dei Programmi di Cooperazione, le funzioni dell'Autorità di Gestione sono definite dall'art. 23 del Reg. (UE) n. 1299/2013 che, oltre a richiamare l'art. 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013, prevede l'istituzione di un Segretariato Congiunto che assiste l'Autorità di Gestione e il **Comitato di Sorveglianza del Programma** nelle loro rispettive funzioni.

Può assumere le funzioni di Autorità di Gestione anche un **Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT)**³ qualora, ai sensi dell'articolo 22 del Reg. (UE) n. 1299/2003, gli sia affidata dagli Stati membri partecipanti al Programma di cooperazione la responsabilità della gestione del Programma o di parte di esso.

Anche la gestione di una parte del Programma di Cooperazione, conformemente all'art. 123, paragrafo 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, può essere affidata ad un Organismo Intermedio⁴, che agisce per conto e sotto responsabilità dell'Autorità di Gestione, garantendo la propria solvibilità e competenza nel settore interessato, nonché la propria capacità di gestione amministrativa e finanziaria. Le mansioni e le responsabilità dell'Organismo Intermedio sono definite in un accordo scritto con l'Autorità di Gestione (o Stato membro) e l'Organismo Intermedio stesso. L'Autorità di Gestione dovrà pertanto procedere a verifiche preliminari sulla capacità dell'Organismo Intermedio di realizzare le funzioni delegate e alla sorveglianza sulla corretta attuazione di tali funzioni. La delega e le procedure adottate dall'Organismo Intermedio saranno esaminate dall'Autorità di Audit in sede di procedura di designazione ex art. 124, Reg. (UE) n. 1303/2013.

In tale quadro, all'Organismo Intermedio possono essere delegate dall'Autorità di Gestione

-

³ Per maggiori dettagli sul GECT si rimanda al capitolo 4 del presente documento.

⁴ Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 18 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, un Organismo Intermedio è "qualsiasi organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di questa autorità in relazione nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni".



anche le funzioni di controllo di I livello, oppure esclusivamente funzioni di gestione, secondo quanto stabilito nel citato accordo con l'Autorità di Gestione.

L'Autorità di Gestione svolge tutte le funzioni ad essa riconosciute dall'art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, tra cui condurre le verifiche di cui al paragrafo 4, lettera a) di tale articolo tese a "verificare che i prodotti e i servizi cofinanziati siano stati forniti, che i beneficiari abbiano pagato le spese dichiarate e che queste ultime siano conformi al diritto applicabile, al programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell'operazione".

Qualora l'Autorità di Gestione sia un Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT), le verifiche previste dall'articolo 125, paragrafo 4, lettera a), del Regolamento (UE) n. 1303/2013 sono condotte dall'Autorità di Gestione, o sotto la sua responsabilità, almeno per gli Stati membri e nei Paesi o territori terzi da cui provengono i membri partecipanti al GECT.

Qualora invece il GECT svolga funzioni di Organismo Intermedio, l'Autorità di Gestione potrà delegare al GECT anche la realizzazione delle verifiche ex art. 125, Reg. (UE) n. 1303/2013, oppure esclusivamente funzioni di gestione, salvo il principio di separazione delle funzioni tra gestione e controllo ex art. 125, paragrafo 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

L'art. 23 del Reg. (UE) n. 1299/2013 stabilisce che, qualora l'Autorità di Gestione non conduca le verifiche a norma dell'articolo 125, paragrafo 4, lettera a), del Regolamento (UE) n. 1303/2013 nella totalità dell'area di Programma, ciascuno Stato membro o Paese o territorio terzo, che ha accettato di partecipare al Programma di Cooperazione, designa, l'organo o la persona responsabile di tali verifiche in relazione ai Beneficiari situati sul proprio territorio (il/i controllore/i). Lo stesso articolo stabilisce inoltre che:

"I controllori possono essere gli stessi organi responsabili della conduzione delle verifiche effettuate per i Programmi operativi nell'ambito dell'Obiettivo "Investire per la crescita e l'occupazione" oppure, nel caso dei paesi terzi, della conduzione di verifiche analoghe nell'ambito degli strumenti di politica esterna dell'Unione.

L'autorità di gestione si accerta che le spese di ciascun beneficiario partecipante a un'operazione siano state verificate da un controllore designato.

Ciascuno Stato membro assicura che le spese di un beneficiario possano essere verificate entro tre mesi dalla presentazione dei documenti da parte del beneficiario interessato.

Ciascuno Stato membro o ciascun paese terzo, qualora abbia accettato l'invito a partecipare al programma di cooperazione, è responsabile delle verifiche condotte nel proprio territorio".

Autorità di Certificazione

L'Autorità di Certificazione di un Programma di Cooperazione svolge le funzioni di cui all'art. 126 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

L'articolo 21 del Regolamento (UE) n. 1299/1303, prevede la possibilità per gli Stati membri di assegnare all'Autorità di Gestione di un Programma di Cooperazione anche le funzioni dell'Autorità di Certificazione.



Ai fini della preparazione e presentazione delle domande di pagamento alla Commissione Europea, l'Autorità di Certificazione ha la responsabilità di:

- garantire di avere ricevuto adeguate informazioni dall'Autorità di Gestione in merito alle procedure seguite e alla verifiche eseguite sulle spese;
- tenere conto dei risultati delle attività di audit svolte dell'Autorità di Audit o sotto la sua responsabilità.

Autorità di Audit

In relazione all'attività dell'Autorità di Audit, l'articolo 21, paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 1299/2013 stabilisce che gli Stati membri che partecipano a un Programma di cooperazione designano, ai fini dell'art. 123, paragrafo 4 del Reg. (UE) n. 1303/2013, un'**Autorità di Audit unica**, situata nello stesso Stato membro dell'Autorità di Gestione.

Con riferimento alle funzioni dell'Autorità di Audit, l'articolo 25 del Reg. (UE) n. 1299/2013 stabilisce che "gli Stati membri e i paesi terzi partecipanti a un programma di cooperazione possono autorizzare l'autorità di audit a esercitare direttamente le funzioni di cui all'articolo 127 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 nell'insieme del territorio interessato dal programma di cooperazione. Essi specificano quali sono i casi in cui l'autorità di audit è affiancata da un revisore di uno stato Membro o di un paese terzo.

In assenza dell'autorizzazione, l'autorità di audit è assistita da un **Gruppo di revisori** composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro o paese terzo che partecipa al programma di cooperazione e svolge le funzioni di cui all'articolo 127 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Ciascuno Stato membro o paese terzo, qualora abbia accettato l'invito a partecipare a un programma di cooperazione, è responsabile degli audit effettuati nel proprio territorio.

I revisori svolgono una funzione indipendente dai controllori, i quali effettuano le verifiche conformemente all'articolo 23 del Regolamento (UE) n. 1299/2013.

Per i Programmi di cooperazione transnazionale e interregionale con Autorità di Gestione non italiana,⁵ il componente italiano in seno al Gruppo di revisori di supporto all'Autorità di Audit, ai sensi dell'art. 25, comma 2 del Regolamento (UE) n. 1299/2013 è designato dal MEF-IGRUE.

La designazione del componente italiano del Gruppo dei revisori nell'ambito del Programma URBACT⁶ è di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).

Per il Programma Grecia-Italia, è la Regione Puglia, su delega del MEF-IGRUE, a designare il componente italiano del Gruppo dei revisori.

_

Nota tecnica per l'Intesa in Conferenza Stato Regioni n. 66/CSR del 14 aprile 2016 "Documento concernente la governance nazionale dell'attuazione e gestione dei Programmi di cooperazione territoriale europea 2014-2020".
URBACT è Programma europeo di scambio e apprendimento, finanziato attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

^b URBACT è Programma europeo di scambio e apprendimento, finanziato attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) nell'ambito dell'Obiettivo di Cooperazione Territoriale. L'obiettivo del programma è quello di promuovere l'innovazione nello sviluppo urbano, incoraggiando le città e i cittadini a identificare, trasferire e divulgare le buone pratiche. Il Programma, che nell'ambito della programmazione 2014-2020 prende il nome di URBACT III, interessa tutti gli Stati membri dell'UE, la Norvegia e la Svizzera.



Oltre ai soggetti sopra richiamati, la tabella che segue riporta un elenco di ulteriori soggetti coinvolti, a vario titolo, nella gestione, controllo e coordinamento dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea, con una breve descrizione delle principali funzioni ricoperte:

Soggetto	Principali Funzioni			
Beneficiario	Organismo pubblico o privato responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni; nel quadro dei regimi di aiuti di Stato – quali definiti al punto 13 dell'art. 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013 – l'organismo che riceve l'aiuto; nel quadro degli Strumenti Finanziari – ai sensi del titolo IV della parte II del Reg. (UE) n. 1303/2013 – l'organismo che attua lo Strumento Finanziario ovvero, se del caso, il Fondo di Fondi			
Beneficiario capofila	In presenza di un'operazione che coinvolge due o più Beneficiari, è designato da tutti i Beneficiari e ha la responsabilità generale dell'attuazione dell'operazione			
Segretario Tecnico Congiunto	Assiste l'Autorità di Gestione e il Comitato di Sorveglianza nello svolgimento delle rispettive funzioni; fornisce ai potenziali Beneficiari le informazioni concernenti le possibilità di finanziamento nell'ambito dei Programmi di Cooperazione, assistendo altresì i Beneficiari nell'attuazione delle operazioni			
Comitato direttivo	Istituito dal Comitato di Sorveglianza, ai sensi dell'art. 12 Reg. (UE) n. 1299/2013, opera sotto la sua responsabilità, per la selezione delle operazioni			
Comitato di Sorveglianza	Istituito ai sensi dell'art. 47 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, ha il principale compito di selezionare le operazioni e può, inoltre, istituire un Comitato direttivo che agisca sotto la sua responsabilità per la selezione delle operazioni			
Agenzia per la Coesione Territoriale (ACT) e Dipartimento per le Politiche di Coesione (DPC) ⁷ della Presidenza del Consiglio dei Ministri	Rappresentano le Autorità nazionali di riferimento per la Commissione Europea e per gli altri Stati membri in materia di programmazione e riprogrammazione (DPC) e attuazione dei Programmi (ACT) nell'ambito dell'Obiettivo di Cooperazione Territoriale Europea. L'Agenzia per la coesione territoriale è inoltre l'Autorità nazionale di riferimento per il sistema nazionale di controllo di cui all'art. 23, paragrafi 3 e 4 del Regolamento (UE) n. 1299/2013 e partecipa al Presidio nazionale di vigilanza e coordinamento sul corretto ed efficace funzionamento dei Sistemi di Gestione e Controllo attivati dei Programmi Operativi			
Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato -	Organismo di coordinamento nazionale delle Autorità di audit, con il compito di promuovere la corretta ed efficace applicazione della normativa comunitaria in materia di audit dei Programmi cofinanziati dai Fondi SIE 2014-2020. Il MEF - IGRUE partecipa al Presidio nazionale di vigilanza e coordinamento sul corretto ed efficace funzionamento dei Sistemi di Gestione e Controllo attivati dei Programmi Operativi. Designa il membro			

-

⁷ Le due strutture succedono al Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica del Ministero dello Sviluppo Economico a seguito della riorganizzazione della *governance* nazionale in materia di coesione intervenuta ex art. 10 del Decreto Legge n. 101/2013 convertito, con codificazioni, dalla Legge n. 125/2013 (GU 30/10/2013, n. 255).



Soggetto	Principali Funzioni			
italiano del Gruppo dei revisori per i Programmi con Autorità di audi salvo che per i Programmi URBACT e Grecia-Italia ⁸ Rapporti con l'Unione Europea (MEF-IGRUE)				
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome	Rappresenta la sede privilegiata della negoziazione politica tra le Amministrazioni centrali e il sistema delle autonomie regionali; in una apposita sessione comunitaria, dibatte sugli aspetti della politica comunitaria anche di interesse regionale e provinciale			
Commissione mista Stato, Regioni, Province Autonome ⁹	Istituita presso l'Agenzia per la Coesione Territoriale con Decreto generale per la Coesione Territoriale n. 139 del 6 giugno 2016, opera nell'ambito di Programmi con Autorità di Gestione estera. Tale ruolo prevede, tra l'altro, la verifica del possesso i requisiti dei controllori individuati dai Beneficiari italiani e il rilascio dell'assenso/diniego per l'attribuzione del relativo incarico. La Commissione inoltre, al fine di garantire omogeneità e coordinamento nell'attuazione dei Programmi, fornisce indirizzi e orientamenti comuni a tutti i Programmi di Cooperazione, in accordo con le Autorità di Gestione italiane designate e con il Presidio nazionale di vigilanza e coordinamento previsto			
Gruppo di coordinamento strategico per l'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea ¹⁰	lstituito con Decreto n. 15 del 20 luglio 2016, svolge compiti di indirizzo strategico e di sorveglianza sull'attuazione complessiva dei Programmi CTE 2014-2020, anche con riferimento al raccordo con l'attuazione dell'Accordo di Partenariato e al contributo della Cooperazione Territoriale Europea allo sviluppo ed attuazione delle Strategie macroregionali alle quali partecipa l'Italia. Può istituire gruppi di lavoro settoriali, tematici, geografici, come strumento di approfondimento di specifiche tematiche			
Comitati Nazionali	Assicurano il coordinamento e la coerenza nell'attuazione nazionale dei seguenti Programmi di Cooperazione a cui partecipano un numero elevato di Regione italiane: Adriatic-Ionian, Alpine Space, Central Europe, ENI-CBC Mediterranean Sea Basin, ESPON, Interact, Interreg Europe, Italia-Croazia, MED, URBACT			
National Contact Points (NCP)	Forniscono di informazioni e di supporto ai soggetti proponenti sul territorio nazionale su questioni inerenti i progetti approvati e/o in fase di presentazione nell'ambito del Programma. Per i Adriatic-Ionian, Alpine Space, Central Europe, ENI-CBC Mediterranean Sea Basin, Interreg Europe, MED, la gestione del <i>Contact Point</i> è assegnata alla Regione o			

_

⁸ Per il Programma interregionale URBACT, il componente italiano del gruppo dei revisori è designato dal MIT. Per il Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Grecia, il componente italiano del Gruppo dei revisori è designato dalla Regione Puglia, su delega del MEF-IGRUE.

La Commissione è composta da: un rappresentante dell'Agenzia per la Coesione Territoriale Area Programmi e Procedure, Ufficio 7, in qualità di Presidente; un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche di Coesione in qualità di componente; un rappresentante del MEF-RGS-IGRUE in qualità di componente; un rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in qualità di componente; un rappresentante dell'Agenzia per la Coesione Territoriale - Area Programmi e Procedure, Ufficio 1 in qualità di componente; un rappresentante per ciascuno dei componenti dei Programmi CTE di competenza della Commissione mista, designato da una delle Regioni partecipanti al Programma.

¹⁰ La composizione del Gruppo di coordinamento strategico per l'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea è sancita dall'art. 2 del Decreto n. 15 del 20 luglio 2016, così come modificato dal Decreto n. 16 del 20 settembre 2016.



Soggetto	Principali Funzioni
	Provincia autonoma che esercita la co-presidenza dei Comitati Nazionali. I National Contact Points dei Programmi ESPON ed URBACT sono individuati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT)

Nella tabella che segue si elencano i Programmi di Cooperazione Territoriale Europea a cui l'Italia partecipa nel periodo di programmazione 2014-2020 e, per ciascuno di essi, le rispettive Autorità designate.

	Programma Operativo CTE	Autorità di Gestione	Autorità di Certificazione	Autorità di Audit
ALE	ESPON	Ministry of Sustainable Development and Infrastructure Department of Spatial Planning and Development (DATER), Division for European Affairs - Luxembourg	Ministry of Sustainable Development and Infrastructures, Department for Spatial Planning and Development (DATER), - Division for General Affairs and Budget - Luxembourg	Ministry of Finance, General Inspection of Finance (IGF), Luxembourg
RREGIOI	INTERACT	Bratislava Self Governing. Region INTERACT Department - Slovakia	Ministry of Finance of the Slovak Republic, Section of European Funds	Ministry of Finance of the Slovak Republic, Section of Audit and Control
COOPERAZIONE INTERREGIONALE	INTERREG EUROPE	Nord Pas de Calais - Picardie Regional Council, France.	Province of East Flanders, Belgium	Commission Interministérielle de Coordination des Contrôles des Opérations cofinancées par les Fonds Européens" (CICC), France
	URBACT	Commissariat Général à l'Egalité des Territoires (CGET) - France	Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) - France	Commission Interministérielle de Coordination des Contrôles des Opérations cofinancées par les Fonds Européens" (CICC), France
Cooperazione transnazionale	Adriatic- Ionian	Regione Emilia- Romagna – Direzione generale risorse, Europa, innovazione e istituzioni	Regione Emilia- Romagna - Direzione generale risorse, Europa, innovazione e istituzioni	Regione Emilia- Romagna – Servizio autorità di audit Programma ADRION – Gabinetto della Presidente della Giunta
	Alpine Space	Department for economy, tourism and municipalties, Subdepartment regional develoment and EU regional policy - Land of Salzburg (Austria)	Department for Economy, Tourism and Municipalities, Subdepartment Promotion of Business and Research Land of Salzburg (Austria)	Federal Chancellery of Austria, Department IV/3 Financial Control of the ERDF
Coo	Central Europe	City of Vienna - Municipal Department for European Affairs - Unit	City of Vienna - Municipal Department for European Affairs - Unit	Federal Chancellery Division IV/3 – ERDF Control - Austria



	Programma Operativo CTE	Autorità di Gestione	Autorità di Certificazione	Autorità di Audit
		for International Co- operation (MD27), Austria	for International Co- operation (MD27), Austria	
	MED	Provence Alpes Côte d'Azur Region – Marseille - France	Deputy Directorate General of Certifying and Payments Directorate General of European Funds Ministry of Finance and Public Administration - Madrid – Spain	Commission Interministérielle de Coordination des Contrôles des Opérations cofinancées par les Fonds Européens" (CICC), France
	Grecia-Italia	Ministry of Economy, Infrastructure, Shipping and Tourism - Greece	Special Service Certifying and Verifications Authority of Co-funded Programmes, Units A, B and C, Ministry of Economy, Infrastructure, Shipping and Tourism Greece	Financial Control Committee (EDEL) - Ministry of Finance – General Accounting Office of the State, Greece
Cooperazione transfrontaliera	Italia - Austria	Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige. Dipartimento Economia, Innovazione e Europa Ripartizione Europa, Ufficio per l'integrazione europea	Provincia Autonoma di Bolzano– Alto Adige, Dipartimento Economia, Innovazione e Europa. Ripartizione Europa. Ufficio Organismo pagatore provinciale	Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige - Autorità di Audit per i finanziamenti comunitari
	Italia – Croazia	Regione Veneto – Dipartimento Politiche e Cooperazione internazionali – Sezione AdG Italia Croazia	Regione Veneto – Area Bilancio Affari generali, Demanio Patrimonio e Sedi	AVEPA – Agenzia veneta per I pagamenti in agricoltura - Padova
	Italia- Francia Alcotra	Regione Auvergne- Rhône-Alpes, France	Regione Auvergne Rhône-Alpes, France	Commission Interministérielle de Coordination des Contrôles des Opérations cofinancées par les Fonds Européens" (CICC), France
	Italia- Francia Marittimo	Regione Toscana – Direzione Generale Presidenza – Settore Attività Internazionali	Regione Toscana – Direzione Generale Presidenza – Area di Coordinamento - Risorse Finanziarie – Settore Contabilità	Regione Toscana – Avvocatura Generale
	Italia-Malta	Dipartimento Regionale della Programmazione – Presidenza della Regione Siciliana	Ufficio Speciale dell'Autorità di Certificazione dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea – Presidenza della Regione Siciliana	Ufficio Speciale dell'Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea – Presidenza della Regione Siciliana
	Italia- Slovenia	Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale finanze, patrimonio,	Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale finanze, patrimonio,	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Presidenza della Regione Direzione



Programma Operativo CTE	Autorità di Gestione	Autorità di Certificazione	Autorità di Audit
	coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie - Area per il coordinamento e la programmazione delle politiche economiche, patrimoniali e comunitarie. Servizio per la Cooperazione Territoriale Europea, aiuti di stato e affari generali	coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie - Servizio tributi, adempimenti fiscali e controllo atti del personale e di spesa della programmazione comunitaria	generale - Servizio di audit
Italia – Svizzera	Regione Lombardia - Presidenza- Area Relazioni esterne, territoriali, internazionali e comunicazione Unità Organizzativa Relazioni internazionali e coordinamento Programmi Europei di Cooperazione Territoriali	Regione Lombardia- Presidenza- Direzione Centrale programmazione. Finanza e controllo di gestione	Regione Lombardia - Presidenza Unità Organizzativa sistema dei controlli, prevenzione delle corruzione, trasparenza e privacy officer
IPA II, Italia- Albania- Montenegro	Regione Puglia – Sezione Mediterraneo del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro	Regione Puglia – Area Finanza e Controllo	Regione Puglia – Ufficio controllo e verifica politiche comunitarie
ENI, Italia – Tunisia	Regione Siciliana - Dipartimento della programmazione – Direzione Generale	Regione Siciliana - Servizio Autorità di Certificazione	Regione Siciliana - Ufficio speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea
ENI, Mediterra- nean – Sea Basin	Regione Autonoma della Sardegna – Presidenza - Ufficio dell'Autorità di Gestione Comune del Programma operativo ENPI CBC Bacino del Mediterraneo	Regione Autonoma della Sardegna – Unità finanziaria e di certificazione	Regione Autonoma della Sardegna – Presidenza – Unità di progetto Autorità di audit del programma ENI Mediterranean Sea Basin 2014-2020

Si precisa che i Programmi cofinanziati da IPA II ed ENI rispondono ad uno specifico quadro normativo¹¹ che li differenzia dagli altri Programmi CTE e dalla corrispondente disciplina regolamentare. Considerate le peculiarità di tali Programmi, i modelli organizzativi e procedurali illustrati nel presente documento potrebbero non essere ad essi pienamente applicabili.

_

¹¹ In particolare:

[■] Programmi IPA II: Regolamento (UE) n. 231/2014 dell'11 marzo 2014 che istituisce uno Strumento di Assistenza di Preadesione (IPA II); Regolamento (UE) n. 447/2014 del 2 maggio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 231/2014;

[■] Programmi ENI: Regolamento (UE) n. 232/2014 dell'11 marzo 2014 che istituisce uno Strumento Europeo di Vicinato; Regolamento (UE) n. 897/2014 del 18 agosto 2014 che stabilisce disposizioni specifiche per l'esecuzione dei Programmi di Cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro del Regolamento (UE) n. 232/2014.



3. I modelli organizzativi

In linea di continuità con il precedente ciclo programmazione 2007-2013, sono di seguito individuate delle ipotesi di modelli organizzativi applicabili al sistema nazionale dei controlli per i Programmi di Cooperazione in relazione alla collocazione geografica delle Autorità di Gestione designate:

- A. Programmi di Cooperazione Territoriale Europea e di Cooperazione frontaliera estera finanziata da IPA II (*Instrument for Pre-accession Assistance*) ed ENI (*European Neighbourhood Instrument*) gestiti da Autorità italiane.¹²
- B. Programmi di Cooperazione Territoriale Europea gestiti da Autorità non localizzate in Italia (o "estere").

Nei paragrafi che seguono sono inoltre individuate possibili declinazioni delle due macrocategorie di modelli, di cui sono descritte le rispettive specificità nonché i ruoli e responsabilità dei differenti attori coinvolti nel sistema di controllo dei Programmi di Cooperazione.

3.1. Programmi di Cooperazione Territoriale Europea gestiti da Autorità italiane

Nelle ipotesi di Programma di Cooperazione con Autorità di Gestione italiane, il sistema di controllo prevede il coinvolgimento, a diverso titolo, dei seguenti soggetti:

- Autorità di Gestione e strutture della Regione o Provincia Autonoma italiana presso la quale è istituita tale Autorità;
- Regioni e/o Province Autonome italiane partecipanti al Programma di Cooperazione;
- Beneficiari Capofila, di cui all'art. 13 del Reg. (UE) n. 1299/2013;
- Beneficiari, di cui all'art.13 del Reg. (UE) n. 1299/2013;
- Controllori di primo livello;
- Autorità di Certificazione;
- Autorità di Audit.

Ai fini dell'organizzazione del **Sistema di controllo di primo livello**, vengono ipotizzate le seguenti alternative:

- A1 l'organismo preposto a condurre le verifiche ex articolo 125, paragrafo 4, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 nella totalità del territorio italiano (e, se applicabile, nella totalità del territorio del Programma) è individuato dall'Autorità di Gestione, nell'ambito delle strutture della Regione o Provincia Autonoma presso la quale è istituita tale Autorità;
- A2 le Regioni o Provincie autonome *partner* del Programma, secondo quanto previsto dai Programmi di competenza, svolgono le verifiche ex articolo 125, paragrafo 4,

¹² Relativamente ai Programma transnazionale Adriatic-Ionian ed al Programma ENI CBC Mediterranean Sea Basin, si rinvia la paragrafo 3.2.



lettera a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto concerne i Beneficiari dei rispettivi territori.

A3 qualora l'Autorità di Gestione italiana non conduca le verifiche a norma dell'articolo 125, paragrafo 4, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 nell'insieme del territorio interessato dal Programma, oppure le verifiche per gli Stati membri e i Paesi o territori terzi da cui provengono i membri partecipanti al GECT, gli Stati membri e Paesi partecipanti al Programma designano l'organo o la persona responsabile delle verifiche di gestione sul proprio territorio. La portata e i contenuti delle verifiche condotte da tali controllori di primo livello sono identici a quelli relativi ai controlli realizzati dall'Autorità di Gestione, pur avendo ad oggetto le sole operazioni di competenza di ciascun controllore.

Per gli Stati membri e i Paesi terzi partecipanti al Programma, la designazione dei controllori avviene secondo modalità stabilite da ciascuno Stato membro o Paese terzo nel rispetto di quanto previsto dal Programma.

Nel caso dei controllori responsabili di svolgere le verifiche sul territorio italiano, la designazione avviene secondo le modalità indicate dai rispettivi Programmi, nel rispetto dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza in coerenza con quanto previsto dalla Commissione mista Stato, Regioni e Province autonome (Cfr. *infra*).

Al fine di ridurre il rischio di controllo, i responsabili dei controlli negli altri Paesi dell'Unione Europea possono essere gli stessi controllori responsabili delle verifiche per i Programmi cofinanziati dai Fondi SIE o, nel caso dei Paesi terzi, possono essere i responsabili di verifiche analoghe nell'ambito degli Strumenti di politica esterna dell'Unione.

L'Autorità di Gestione deve comunque accertare che le verifiche sulle spese dichiarate dai Beneficiari siano state svolte. Si raccomanda inoltre di prevedere modalità di verifica della qualità dei controlli di I livello.


Con riferimento al **Sistema di controllo di secondo livello**, nel caso di Programmi Cooperazione con Autorità italiane, l'Autorità di Audit italiana svolge le funzioni ex articolo 127 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, assistita da un Gruppo di revisori, composto da un referente di ciascuno Stato membro o Paese o territorio terzo che partecipa al Programma.


Nel caso in cui l'Autorità di Audit sia autorizzata ad operare nell'insieme del territorio interessato dal Programma di Cooperazione, gli Stati membri e i Paesi terzi partecipanti specificano i casi in cui tale Autorità debba essere affiancata da un revisore di uno Stato membro o di un Paese o territorio terzo.

Di seguito si riportano gli schemi che illustrano i modelli organizzativi del sistema di controllo dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea, relativi alle ipotesi precedentemente indicate.



II modello organizzativo dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea con Autorità di Gestione italiane







Attori dei modelli organizzativi dei Programmi di Cooperazione gestiti da Autorità di Gestione italiane

Di seguito, si riporta una matrice degli attori e delle relative attività di controllo nel caso di Programmi dell'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea con Autorità di Gestione italiane, riferita ai modelli organizzativi precedentemente illustrati.

Attori	Attività					
Autorità di Gestione	 E' responsabile dell'esecuzione delle verifiche ex articolo 125, paragrafo 4, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 nella totalità dell'area di Programma (modello A1), in una parte dell'area del Programma o sul territorio di propria competenza, tramite le strutture preposte da essa individuate Si accerta che le spese di ciascun Beneficiario partecipante ad un'operazione siano verificate da un controllore designato Monitora la qualità delle verifiche eseguite, assicurandosi che gli Stati membri, i Paesi o territori terzi responsabili della designazione dei controllori adottino procedure di controllo della qualità atte a verificare la qualità del lavoro svolto dai controllori stessi (modello A3) 					
Regioni e Province Autonome italiane partecipanti al Programma	 Supportano l'Autorità di Gestione nell'esercizio delle sue funzioni, mediante la predisposizione di un sistema di controllo che consenta di verificare la realizzazione delle operazioni cofinanziate, la veridicità delle spese dichiarate e la conformità al quadro normativo di riferimento Secondo quanto previsto dai rispettivi Programmi, eseguono le verifiche ex articolo 125, paragrafo 4, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 in relazione ai Beneficiari dei rispettivi territori (modello A2) 					
Beneficiario capofila	 Ai sensi dell'art. 13, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1299/2013, stipula con i Beneficiari un accordo per garantire la sana gestione finanziaria dei fondi stanziati per l'operazione, anche con riguardo alla modalità di recupero degli importi indebitamente versati Si assume la responsabilità di garantire la realizzazione dell'intera operazione Predispone la rendicontazione delle spese sostenute per l'esecuzione della parte di operazione di propria competenza Garantisce che le spese dichiarate dai Beneficiari siano state sostenute per l'attuazione dell'operazione nel rispetto del documento fornito dall'Autorità di Gestione che definisce le condizioni del sostegno all'operazione Garantisce che le spese ammissibili rendicontate da ciascun Beneficiario siano state oggetto di verifica da parte del controllore designato, qualora la verifica non sia effettuata dall'Autorità di Gestione Predispone la Dichiarazione di spesa complessiva per l'operazione sulla base delle spese ammissibili rendicontate dai singoli Beneficiari e verificate dai controllori di primo livello Trasmette la Dichiarazione di spesa complessiva per l'operazione all'Autorità di Gestione Recupera presso i Beneficiari le quote FESR indebitamente versate e le restituisce all'Autorità di Gestione Recupera presso i Beneficiari e restituisce all'Autorità di Gestione (direttamente o per il tramite della Regione nel cui territorio ha sede) la quota di contributo nazionale indebitamente versata 					
Beneficiario	Ai sensi dell'art. 13, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1299/2013, stipula con il Beneficiario capofila un accordo per garantire la					



Attori	Attività
	sana gestione finanziaria delle operazioni, anche con riguardo alla modalità di recupero degli importi indebitamente versati Predispone la rendicontazione delle spese sostenute per l'esecuzione della parte di operazione di competenza Affida l'esecuzione delle verifiche ex articolo 125, paragrafo 4, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 a controllori designati tra: soggetti particolarmente qualificati, in possesso dei necessari requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, iscritti da almeno un triennio nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (o in alternativa nel Registro dei Revisori contabili di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39). La funzione di controllore di primo livello deve essere totalmente indipendente dalla funzione di controllore legale dei conti o da qualsiasi altro ruolo ricoperto all'interno del Beneficiario proprie strutture di controllo interne (nel caso di Beneficiario avente natura giuridica di Ente pubblico) a condizione che sia assicurata la separazione funzionale con gli Uffici responsabili della realizzazione delle operazioni Restituisce al Beneficiario capofila la quota di contributo FESR indebitamente versata Restituisce al Beneficiario capofila (direttamente o per il tramite della Regione nel cui territorio ha sede) la quota di contributo nazionale
	indebitamente versata
Controllore (I livello)	 Esegue le verifiche di cui all' ex articolo 125, paragrafo 4, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013: verifiche amministrative rispetto a ciascuna Domanda di rimborso presentata dai Beneficiari verifiche in loco delle operazioni su base campionaria presso i singoli Beneficiari. Qualora la realizzazione di servizi o prodotti cofinanziati possa essere verificata solo rispetto a un'intera l'operazione, la verifica è condotta presso il Beneficiario capofila Tali verifiche sono svolte entro 3 mesi dalla presentazione dei documenti da parte del Beneficiario e accertano in particolare la conformità delle spese dichiarate al diritto applicabile, al Programma e alle condizioni per il sostegno dell'operazione Comunica al Beneficiario e al Beneficiario capofila le eventuali irregolarità rilevate nel controllo di primo livello (verifiche amministrative e verifiche in loco), ivi inclusa una descrizione dettagliata del lavoro svolto Rende disponibile tale descrizione anche al controllore del Beneficiario capofila, all'Autorità di Gestione e alla Regione partner interessata
Autorità di Certificazione	 Svolge le funzioni di cui all'articolo 126 del Regolamento (UE) n. 1303/2013: riceve dall'Autorità di Gestione le attestazioni delle spese, complessive per il Programma, e informazioni adeguate sulle procedure e sulle verifiche effettuate in relazione alle spese dichiarate; è informata dei risultati degli audit svolti dall'Autorità di Audit; elabora e trasmette alla Commissione Europea le domande di pagamento contenenti gli importi contabilizzati nel periodo contabile di riferimento; riceve i pagamenti effettuati dalla Commissione Europea ed effettua i pagamenti al Beneficiario capofila; certifica la completezza, esattezza e veridicità e che dei bilanci e che le spese in essi iscritte sono state sostenute in rapporto alle operazioni finanziate; restituisce al bilancio dell'Unione gli importi recuperati relativamente al contributo del FESR al Programma prima della chiusura del Programma;



Attori	Attività				
	 mantiene una contabilità informatizzata delle spese dichiarate e degli importi recuperabili e ritirati 				
Autorità di Audit	 Ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento (UE) n. 1299/2013, esercita le funzioni previste dall'articolo 127 del Regolamento (UE) n. 1303/2013: l'esecuzione degli audit sul corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo nell'ambito del Programma di Cooperazione; l'esecuzione degli audit sulle operazioni o parti di operazioni realizzate nell'ambito del Programma; l'esecuzione dell'audit sui conti del Programma ai fini dell'elaborazione del Parere di audit a norma dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, del Regolamento finanziario; la redazione della Relazione Annuale di Controllo, che illustra gli esiti degli audit di sistema, degli audit sulle operazioni o parti di esse e dell'audit sui conti, nonché le eventuali raccomandazioni fornite e le conseguenti azioni adottate Se autorizzata ad operare nell'insieme del territorio interessato dal Programma di Cooperazione, l'Autorità di Audit svolge le funzioni di cui all'articolo 127 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 affiancata, nei casi specificati dagli Stati membri o Paesi e territori terzi partecipanti al Programma, da un revisore di tale Stato membro, Paese o territorio terzo In assenza di autorizzazione, l'Autorità di Audit svolge le funzioni di cui all'articolo 127 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 solo sul territorio italiano assistita da un Gruppo di revisori composto da un referente di ciascuno Stato membro o Paese o territorio terzo che partecipa al Programma di Cooperazione. Ciascuno Stato membro o Paese o territorio terzo partecipante al Programma è responsabile degli audit svolti sul proprio territorio 				

3.2. Programmi di Cooperazione Territoriale Europea gestiti da Autorità estere

Nelle ipotesi di Programma con Autorità di Gestione estere, il modello organizzativo per le attività di controllo prevede il coinvolgimento dei seguenti soggetti:

- Beneficiario capofila;
- Beneficiari;
- Commissione mista Stato, Regioni, e Provincie autonome;
- Controllori di primo livello;
- Amministrazioni responsabili dei controlli di I livello sul proprio territorio;
- Gruppo di revisori di supporto all'Autorità di Audit estera.

Relativamente all'organizzazione del **Sistema di controllo di primo livello**, qualora l'Autorità di Gestione estera non conduca le verifiche a norma dell'articolo 125, paragrafo 4, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 nell'insieme del territorio interessato dal Programma oppure le verifiche per gli Stati membri e i Paesi o territori terzi da cui provengono i membri partecipanti al GECT, in continuità con il sistema adottato nel precedente periodo di programmazione. L'individuazione dei controllori deputati a svolgere i controlli sul territorio italiano può avvenire secondo le seguenti



modalità:

- i Beneficiari italiani individuano i controllori di primo livello tra soggetti altamente qualificati, in possesso di requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, iscritti da almeno un triennio nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili o, in alternativa, nel Registro dei revisori legali di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
- B2 i Beneficiari italiani, aventi natura giuridica di Ente pubblico, laddove non optino per la soluzione precedentemente descritta, demandano le attività di controllo ex articolo 125, paragrafo 4, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, ad apposite strutture interne agli Enti stessi, a condizione che sia assicurata la separazione funzionale con gli Uffici responsabili della realizzazione delle operazioni.

Il controllore designato deve essere totalmente indipendente dalla funzione di controllore legale dei conti o da qualsiasi altro ruolo ricoperto presso il Beneficiario.

La Commissione mista, presieduta dall'Agenzia per la coesione territoriale¹³, approva la procedura di individuazione dei controllori nell'ambito dei Programmi con Autorità di gestione estera - Alpine Space, Central Europe, MED, Interreg Europe, Urbact III - nonché del Programma transnazionale Adriatic-Ionian e del Programma ENI-CBC Mediterranean Sea Basin¹⁴ aventi Autorità di Gestione italiane.

Successivamente, a seguito della verifica sul possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza dei controllori, rilascia il suo assenso o diniego all'attribuzione dell'incarico, dandone comunicazione al Beneficiario e all'Autorità di Gestione.

Nel caso in cui il controllore sia stato individuato in una struttura di controllo interna ad un Ente pubblico, la Commissione mista accerta che la struttura individuata garantisca il rispetto della separazione funzionale, comunicando l'assenso o il diniego sull'attribuzione dell'incarico al Beneficiario e all'Autorità di Gestione.

Si segnala che per il Programma Grecia-Italia, in continuità con il precedente periodo di programmazione, le funzioni della Commissione mista saranno svolte dalla Regione Puglia.

B3 le Regioni e le Provincie Autonome italiane, *partner* del Programma che, secondo le previsioni dei singoli Programmi, svolgono le verifiche ex articolo 125, paragrafo 4, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto concerne i Beneficiari sui rispettivi territori.

Al fine di ridurre il rischio di controllo, i responsabili dei controlli possono essere le stesse Unità responsabili delle verifiche nell'ambito dei Programmi dell'Obiettivo "Investimenti per la crescita e occupazione".

Con riferimento al Sistema di controllo di secondo livello, nel caso di Programmi di

¹³ Decreti del Direttore Generale dell'Agenzia di Coesione territoriale n. 139 del 6 giugno 2016 e n. 209 del 5 settembre 2016

¹⁴ Nota tecnica per l'Intesa in Conferenza Stato regioni n. 66/CSR del 14 aprile 2016



Cooperazione Territoriale Europea con Autorità di Audit estera, il componente italiano del Gruppo dei revisori di supporto all'Autorità di Audit è designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per i Rapporti con l'Unione Europea¹⁵.


Di seguito si riportano gli schemi che illustrano i modelli organizzativi del sistema di controllo nazionale dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea relativi alle ipotesi B1, B2 e B3 precedentemente descritte.

-

¹⁵ Per il Programma interregionale URBACT, il componente italiano del Gruppo dei revisori è designato dal MIT.
Per il Programma di Cooperazione transfrontaliera Grecia- Italia, il componente italiano del Gruppo dei revisori è designato dalla Regione Puglia, su delega del MEF-IGRUE.



Modelli organizzativi nell'ambito dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea con Autorità di Gestione estere



^{*} Per il Programma interregionale URBACT, il componente italiano del Gruppo dei revisori è designato dal MIT. Per il Programma di Cooperazione transfrontaliera Grecia- Italia, il componente italiano del Gruppo dei revisori è designato dalla Regione Puglia, su delega del MEF-IGRUE.



Attori dei modelli organizzativi dei Programmi di Cooperazione con Autorità estere

Di seguito, si riporta una matrice degli attori e delle relative attività di controllo nell'ambito di Programmi di Cooperazione con Autorità di Gestione estere.

Attori	Attività					
Beneficiario capofila	 Ai sensi dell'art. 13, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) n. 1299/2013, stipula con i Beneficiari un accordo per garantire la sana gestione finanziaria dei fondi stanziati per l'operazione, anche riguardo alla modalità di recupero degli importi indebitamente versati Si assume la responsabilità di garantire la realizzazione dell'intera operazione Predispone la rendicontazione delle spese sostenute per l'esecuzione della parte di operazione di propria competenza Garantisce che le spese dichiarate dai Beneficiari siano state sostenute per l'attuazione dell'operazione nel rispetto del documento fornito dall'Autorità di Gestione che definisce le condizioni del sostegno all'operazione stessa Garantisce che le spese ammissibili rendicontate da ciascun Beneficiario siano state oggetto di verifica di ciascun controllore designato, qualora la verifica non sia effettuata dall'Autorità di Gestione Predispone le Dichiarazioni di spesa complessiva per l'operazione sulla base delle spese ammissibili rendicontate da ciascun Beneficiari verificate dai controllori di primo livello Trasmette la Dichiarazione di spesa complessiva per l'operazione 					
	 Trasmette la Dichiarazione di spesa complessiva per l'operazione all'Autorità di Gestione Recupera presso i Beneficiari le quote FESR indebitamente versate e le restituisce all'Autorità di Gestione Recupera presso i Beneficiari e restituisce all'Autorità di Gestione la quota di contributo nazionale indebitamente versata 					
Beneficiario	 Ai sensi dell'art. 13, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1299/2013, stipula con il Beneficiario capofila un accordo per garantire la sana gestione finanziaria delle operazioni, con particolare riguardo alla modalità di recupero degli importi indebitamente versati Predispone la rendicontazione delle spese sostenute per l'esecuzione della parte di operazione di propria competenza Affida l'esecuzione delle verifiche ex articolo 125, paragrafo 4, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 a: soggetti particolarmente qualificati, in possesso dei necessari requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, iscritti da almeno un triennio nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (o in alternativa nel Registro dei Revisori contabili di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39) proprie strutture di controllo interne (nel caso di Beneficiario avente natura giuridica di Ente pubblico) a condizione che sia assicurata la separazione funzionale con gli uffici responsabili della realizzazione delle operazioni Restituisce al Beneficiario capofila la quota di contributo FESR indebitamente versata Restituisce al Beneficiario capofila la quota di contributo nazionale indebitamente versata 					
Commissione mista Stato,	Istituita presso l'Agenzia per la Coesione Territoriale, garantisce il coordinamento e il buon funzionamento del sistema nazionale di controllo anche attraverso la definizione di indirizzi ed orientamenti comuni a tutti i 27					



Attori	Attività			
Regioni e Province Autonome	Programmi di Cooperazione in accordo con le Autorità di Gestione italiane designate e con il Presidio nazionale di vigilanza e coordinamento • Per i Programmi con Autorità di gestione estera - Alpine Space, Central Europe, MED, Interreg Europe, Urbact III, nonché per il Programma transnazionale Adriatic-Ionian e per il Programma ENI-CBC Mediterranean Sea Basin ¹⁶ : • verifica il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza dei controllori e, nel caso in cui il controllo sia affidato a strutture di controllo interne al Beneficiario pubblico, la loro indipendenza funzionale dagli uffici responsabili della realizzazione delle operazioni; • formalizza la propria approvazione in merito all'attribuzione degli incarichi ai controllori di primo livello, dandone comunicazione al Beneficiario e all'Autorità di Gestione			
Controllore (I livello)	 Entro tre mesi dalla presentazione dei documenti da parte del Beneficiario, esegue le verifiche di cui all' ex articolo 125, paragrafo 4, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013: verifiche amministrative rispetto a ciascuna Domanda di rimborso presentata dal Beneficiario designatore; verifiche in loco delle operazioni su base campionaria presso i singoli Beneficiari. Qualora la realizzazione di servizi o prodotti cofinanziati può essere verificata solo rispetto a un'intera l'operazione, la verifica è condotta presso il Beneficiario capofila Comunica al Beneficiario e al Beneficiario capofila le eventuali irregolarità rilevate nel controllo di primo livello (verifiche amministrative e verifiche sul posto), restituendo una descrizione dettagliata del lavoro svolto. Tale descrizione è resa disponibile anche al controllore del Beneficiario capofila, all'Autorità di Gestione e alla Regione partner interessata 			
Amministrazioni responsabili dei controlli di I livello	Secondo quanto previsto dai rispettivi Programmi, svolgono le verifiche ex articolo 125, paragrafo 4, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 delle operazioni o parti di operazioni realizzate sul territorio italiano (nel modello B3) con riferimento ai Beneficiari dei rispettivi territori			
Componente italiano nel gruppo dei revisori di supporto all'Autorità di Audit	 Concorda con l'Autorità di Audit e il Gruppo dei revisori la ripartizione delle responsabilità e delle funzioni dei revisori Supporta l'Autorità di Audit in relazione alle seguenti attività: esecuzione degli audit (o partecipazione agli stessi nel caso in cui l'Autorità di audit affidi le attività a revisori esterni appositamente contrattualizzati), ex articolo 127 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, sul corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo adottato dai Beneficiar italiani; esecuzione degli audit delle operazioni o parti di operazioni realizzate sul territorio italiano (o partecipazione agli stessi nel caso in cui l'Autorità di audit affidi le attività a revisori esterni appositamente contrattualizzati); esecuzione dell'audit sui conti del Programma, per quanto di competenza, per l'elaborazione, a cura dell'Autorità di Audit, del Parere di audit a norma dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, del Regolamento finanziario; redazione della Relazione Annuale di Controllo limitatamente all'illustrazione degli esiti degli audit di sistema e degli audit delle operazioni o parti di operazioni condotti sul territorio italiano 			

_

¹⁶ Come già indicato, per il Programma Grecia-Italia, in continuità con il precedente periodo di programmazione, le funzioni della Commissione mista saranno svolte dalla Regione Puglia.



Attori	Attività
	nonché delle raccomandazioni fornite ai Beneficiari italiani e delle conseguenti azioni da essi intraprese (o valutazione e approvazione delle modalità di redazione e dei contenuti delle relazioni nel caso in cui l'Autorità di Audit affidi le attività a revisori esterni appositamente contrattualizzati)



4. Il Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT)

Al fine di migliorare la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione Europea attraverso il potenziamento della cooperazione territoriale, la Commissione Europea, con il Regolamento (CE) n. 1082/2006, modificato dal Regolamento (UE) n. 1302/2013, ha stabilito le norme per l'istituzione di gruppi cooperativi dotati di personalità giuridica, denominati Gruppi Europei di Cooperazione Territoriale (GECT).

Il GECT può essere composto da Autorità a livello nazionale, Enti regionali o Enti locali, imprese pubbliche¹⁷ o imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, situati nel territorio di almeno due Stati membri e di uno o più Paesi terzi o Paesi o Territori d'Oltremare (PTOM) limitrofi¹⁸, che svolgono congiuntamente iniziative di cooperazione territoriale o attuano Programmi finanziati dall'Unione.

L'obiettivo del GECT, la cui istituzione è facoltativa, è quello di facilitare e promuovere la cooperazione territoriale, compreso uno o più filoni di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale, tra i suoi membri, al fine di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione.

La partecipazione ai GECT è stata ampliata anche a Paesi terzi limitrofi ad uno Stato membro - ivi comprese le sue Regioni ultraperiferiche a supporto del rafforzamento della cooperazione tra le Regioni frontaliere dell'Unione e i Paesi terzi, Paesi e Territori d'Oltremare (PTOM).

Il GECT ha il compito principale di attuare Programmi cofinanziati dall'Unione, a titolo di Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, Fondo Sociale Europeo e/o Fondo di Coesione, oppure di attuare specifiche iniziative di cooperazione tra i suoi membri senza ricorrere al cofinanziamento dell'UE.

L'istituzione del GECT avviene con la stipula di una convenzione deliberata all'unanimità dai rappresentanti degli Stati membri e di Paesi terzi partecipanti, in cui vengono indicati, tra gli atri, la denominazione del GECT, la sua sede sociale, l'estensione del territorio ove il GECT può agire, l'obiettivo del GECT, i suoi compiti, l'elenco dei suoi membri e la sua durata.

Nell'ambito della Cooperazione Territoriale Europea, l'articolo 22 del Regolamento (UE) n. 1299/2013, stabilisce che gli Stati partecipanti ad un Programma di Cooperazione

_

¹⁷ L'art. 2, paragrafo 1, lettera b), della Direttiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio definisce imprese pubbliche quelle imprese su cui lo Stato, gli Enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni costituite da uno o più di tali Enti pubblici territoriali o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico, possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante perché ne sono proprietarie, ne hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù di norme che disciplinano le imprese in questione.

L'articolo 1, paragrafo 9, della Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio definisce gli "organismi di diritto pubblico" come qualsiasi organismo: a) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, b) dotato di personalità giuridica, e c) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli Enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli Enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

¹⁸ L'art 3 bis del Regolamento (CE) n. 1082/2016 introdotto dal Regolamento (UE) n. 1302/2013 relativo a un Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) stabilisce che: "un paese terzo o un PTOM è considerato limitrofo a uno Stato membro, comprese le sue regioni ultraperiferiche, se ha in comune una frontiera terrestre o se sia il paese terzo o il PTOM e tale Stato membro sono ammissibili nell'ambito di un programma transfrontaliero marittimo congiunto o di un programma transnazionale nel quadro dell'obiettivo della cooperazione territoriale europea o sono ammissibili nell'ambito di un altro programma di cooperazione transfrontaliera o che insista su un confine marittimo o su un bacino marittimo, anche qualora siano separati da acque internazionali".



possono ricorrere a un GECT per affidargli la responsabilità della gestione del Programma stesso, in qualità di Autorità di Gestione.

Qualora svolga le funzioni di Autorità di Gestione, il GECT ha la responsabilità di condurre le verifiche ex art. 125, paragrafo 4, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, direttamente, o sotto la sua responsabilità, almeno per gli Stati membri e nei Paesi o territori terzi da cui provengono i membri partecipanti al GECT.

In qualità di Autorità di gestione, il GECT può concludere accordi con Organismi presenti negli altri Stati membri interessati dalle attività del GECT stesso, affinché svolgano i controlli sui territori di competenza e scambino le relative informazioni in merito.

Qualora invece il GECT svolga le funzioni di Organismo Intermedio, a cui è delegata la gestione di una parte del Programma di Cooperazione sotto la responsabilità dell'Autorità di Gestione, le mansioni e le responsabilità ad esso attribuite sono definite nell'accordo scritto con l'Autorità di Gestione, di cui all'art. 123, paragrafo 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Pertanto, il GECT potrà svolgere anche funzioni di controllo di I livello, o esclusivamente funzioni di gestione, secondo quanto stabilito nel citato accordo.

Nell'ambito di un Programma di Cooperazione, il GECT può anche partecipare all'attuazione dell'operazione in qualità di Beneficiario (o Beneficiario capofila), di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) n. 1299/2013. Ai sensi dell'art. 12 di tale Regolamento, il GECT può essere l'unico Beneficiario di un'operazione, se costituito da Autorità o Enti pubblici di almeno due Paesi partecipanti, in caso di cooperazione transfrontaliera e transnazionale, e di almeno tre Paesi partecipanti, in caso di cooperazione interregionale.

Anche in caso di GECT quale Autorità di Gestione o Organismo Intermedio, che svolga anche funzioni di Beneficiario, andrà garantita l'adeguata separazione delle funzioni di gestione e verifica ex art. 125, paragrafo 4, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013.



5. Le attività di controllo

5.1. Le attività di controllo di primo livello delle operazioni nei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea.

L'articolo 23 del Reg. (UE) n. 1299/2013 demanda la regolamentazione delle funzioni dell'Autorità di Gestione di un Programma di Cooperazione all'articolo 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013. Quest'ultimo articolo al paragrafo 4) lettera a) stabilisce che l'Autorità di Gestione: "verifica che i prodotti e servizi cofinanziati siano stati forniti, che i beneficiari abbiano pagato le spese dichiarate e che queste ultime siano conformi al diritto applicabile, al programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell'operazione".

Ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, le verifiche comprendono le seguenti procedure:

- verifiche amministrative delle Domande di rimborso presentate dai Beneficiari.
- verifiche *in loco* di singole operazioni.


Le verifiche amministrative delle Domande di rimborso sono svolte su base documentale e riguardano il 100% delle spese rendicontate dai Beneficiari. Esse comprendono un esame completo dei giustificativi di spesa che accompagnano ciascuna Domanda di rimborso e devono essere effettuate preliminarmente alla certificazione delle relative spese alla Commissione Europea.

Nella tabella sotto si riportano alcuni orientamenti della Nota EGESIF n. 14-0012_02 final in relazione alla possibilità di selezionare le voci di spesa da verificare nell'ambito di ciascuna Domanda di rimborso.

"Sebbene il regolamento prescriva verifiche di gestione per tutte le domande di rimborso presentate dai beneficiari, le verifiche di ogni singola voce di spesa, rispetto alla documentazione originale contenuta in ogni domanda di rimborso inviata, e delle relative prove di fornitura che figurano nella domanda, per quanto auspicabili, possono rivelarsi difficili da mettere in pratica.

Pertanto, la selezione delle voci di spesa da verificare nell'ambito di ciascuna domanda di rimborso, laddove giustificata, può essere effettuata su un campione di transazioni, selezionate tenendo in considerazione i fattori di rischio (valore dei beni, tipo di beneficiario, esperienza passata), e completata da un campione casuale per garantire a tutti i beni la probabilità di essere selezionati. Il valore della spesa verificata è l'importo verificato rispetto alla documentazione originale.

Il metodo di campionamento utilizzato dovrà essere stabilito ex ante dall'AG e si raccomanda di stabilire i parametri in modo da poter usare i risultati del campione casuale verificato per proiettare gli errori nella popolazione non verificata. Qualora si riscontrino errori materiali nel campione verificato, si raccomanda di estendere la verifica al fine di stabilire se gli errori abbiano una caratteristica comune (per es. tipo di operazione, sede, prodotto, periodo) e quindi di estendere le verifiche all'intera domanda di rimborso o proiettare l'errore nel campione sulla popolazione non verificata. L'errore complessivo viene calcolato aggiungendo gli errori del campione basato sul rischio all'errore proiettato del campione casuale".





Le verifiche *in loco*, mirano ad accertare la legittimità e la regolarità della spesa dell'operazione finanziata dal Programma di Cooperazione. La portata e la frequenza di tali verifiche tiene conto del livello di rischio associato all'operazione, della sua complessità, dell'ammontare del sostegno pubblico destinato all'operazione e degli esiti delle verifiche amministrative e degli Audit effettuati dall'Autorità di Audit per l'intero Sistema di Gestione e Controllo del Programma.

In caso di elevata numerosità delle operazioni, le verifiche *in loco* possono avvenire su base campionaria a norma dell'articolo 23, paragrafo 4 del Regolamento (UE) n. 1299/2013.

Inoltre, nel caso in cui il controllore di primo livello non abbia natura giuridica di Ente pubblico, ma sia stato individuato dal Beneficiario in relazione ai requisiti di professionalità onorabilità ed indipendenza richiamati in precedenza, la verifica amministrativa e quella *in loco* (anche su base campionaria) potranno essere eseguite contestualmente in un unico controllo presso il Beneficiario designatore.

L'intero processo del controllo di primo livello, comprensivo della verifica amministrativa, dell'eventuale campionamento e della verifica in loco, deve essere eseguito in maniera efficace e tempestiva. A tale proposito, il paragrafo 4) dell'art. 23 del Regolamento (UE) n. 1299/2013 stabilisce che "Ciascuno Stato membro assicura che le spese di un beneficiario possano essere verificate entro tre mesi dalla presentazione dei documenti da parte del beneficiario interessato".

Si ricorda che le verifiche di gestione devono essere svolte nel rispetto del principio di indipedenza funzionale del controllore da qualsiasi ruolo ricoperto presso il Beneficiario e dalle funzioni di gestione, certificazione e audit del Programma.

Le verifiche amministrative

Nell'ambito di un Programma di Cooperazione ogni singolo Beneficiario è responsabile dell'attuazione dell'operazione per la parte di propria competenza, mentre il Beneficiario capofila si assume la responsabilità di garantire la realizzazione dell'operazione nel suo complesso.

Il processo del controllo di primo livello ha quindi avvio a seguito della predisposizione, a cura del singolo Beneficiario, della rendicontazione delle spese relativa alla parte di operazione di relativa competenza e della relativa Domanda di rimborso. Tale documentazione, una volta approntata, viene trasmessa all'Autorità di Gestione ovvero, nel caso dei modelli organizzativi A3 e B1, al controllore di primo livello.

Le verifiche amministrativo-contabili sulla documentazione di spesa presentata dal Beneficiario, riguardano in particolare:

la verifica della completezza della documentazione giustificativa di spesa (es. fatture quietanzate o documentazione probatoria contabile equivalente) allegata alla domanda di rimborso rispetto alla normativa dell'UE e nazionale, al Programma, all'avviso di selezione dell'operazione nonché alla convenzione/contratto stipulata/o tra Autorità di Gestione (o Ufficio competente per le operazioni o Organismo Intermedio) e Beneficiario, alla convenzione/contratto stipulata/o tra Beneficiario capofila e Beneficiario, all'eventuale bando di gara e/o al contratto stipulato con il soggetto attuatore e alle sue varianti;



- la verifica della legittimità e della regolarità della spesa conformemente alla normativa dell'UE e nazionale di riferimento;
- la verifica dell'ammissibilità della spesa in relazione al periodo di eligibilità e alle tipologie di spesa rendicontabili stabilite dal Programma, dall'avviso di selezione dell'operazione nonché dalla convenzione/contratto stipulata/o tra Autorità di Gestione (o Ufficio competente per le operazioni o Organismo Intermedio) e Beneficiario, dalla convenzione/contratto stipulata/o tra Beneficiario capofila e Beneficiario, dall'eventuale bando di gara e/o al contratto stipulato con il soggetto attuatore e alle sue varianti:
- la verifica del rispetto dei limiti di spesa ammissibile previsti dalla normativa europea e nazionale di riferimento (es. regime di aiuti applicato all'operazione), dal Programma, dall'avviso di selezione/bando di gara, dal contratto/convenzione e da sue eventuali varianti. Tale verifica deve essere riferita, ove applicabile, anche alle singole voci di spesa incluse nella rendicontazione sottoposta a controllo;
- la verifica dell'esatta riferibilità della spesa rendicontata al Beneficiario richiedente l'erogazione del contributo e all'operazione oggetto del contributo;
- la verifica dell'assenza di cumulo del contributo richiesto con altri contributi non cumulabili (mediante verifica presso le banche dati sugli aiuti in possesso dell'Amministrazione che gestisce il Programma o presso le banche dati a livello centrale);
- la verifica del rispetto delle norme sugli aiuti di Stato, nonché agli obblighi in materia di sviluppo sostenibile, pari opportunità e non discriminazione;
- la verifica della congruità della spesa rispetto ai parametri di riferimento (prezziari regionali, prezzi di mercato per le tipologie di beni e/o servizi acquistati, ecc.);
- la verifica della corretta applicazione del metodo di semplificazione dei costi concordato tra Autorità di Gestione e Beneficiario;
- la verifica della pertinenza e della completezza della informazioni ricevute dal Beneficiario a livello di operazione in relazione agli indicatori di output per l'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea.

Le verifiche amministrativo-contabili sulla rendicontazione della spesa presentata dal Beneficiario devono essere svolte e documentate mediante apposite checklist e verbali, calibrati sulle specifiche tipologie dell'operazione oggetto del controllo.

Le verifiche in loco, nonché le modalità e gli strumenti di esecuzione di tali verifiche

A completamento delle verifiche amministrative, l'Autorità di Gestione o i controllori di I livello svolgono, preliminarmente alla certificazione delle relative spese alla Commissione Europea, le verifiche *in loco* delle operazioni, anche su base campionaria.

Qualora le verifiche in loco siano effettuate a campione, l'Autorità di Gestione e i controllori di primo livello dovranno documentare opportunamente il metodo di campionamento applicato, che dovrà essere riesaminato annualmente.

Le verifiche in loco delle operazioni mirano ad accertare la realizzazione fisica della



spesa nonché a verificarne la conformità alla normativa europea e nazionale di riferimento e al Programma. Le verifiche *in loco* consistono nelle seguenti attività:

- la verifica dell'esistenza e dell'operatività del Beneficiario selezionato nell'ambito del Programma (con particolare riferimento ai Beneficiari privati);
- la verifica della sussistenza presso la sede del Beneficiario di tutta la documentazione amministrativo-contabile in originale (compresa la documentazione giustificativa di spesa), prescritta dalla normativa dell'UE e nazionale, dal Programma, dall'avviso di selezione dell'operazione, dalla convenzione/contratto stipulata/o tra Autorità di Gestione (o Ufficio Competente per le Operazioni o Organismo Intermedio) e Beneficiario capofila e dalla convenzione/contratto stipulata/o tra Beneficiario capofila e Beneficiario;
- la verifica della sussistenza presso la sede del Beneficiario di un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni effettuate nell'ambito dell'operazione cofinanziata a valere sul Programma di Cooperazione;
- la verifica del corretto avanzamento ovvero completamento dell'operazione oggetto del cofinanziamento, in linea con la documentazione presentata dal Beneficiario a supporto della rendicontazione e della Domanda di rimborso;
- la verifica che le opere, i beni o i servizi oggetto del cofinanziamento siano conformi a quanto previsto dalla normativa dell'UE e nazionale, dal Programma, dall'avviso di selezione dell'operazione nonché dalla convenzione/contratto stipulata/o tra Autorità di Gestione (o Ufficio Competente per le Operazioni o Organismo Intermedio) e Beneficiario, dalla convenzione/contratto stipulata/o tra Beneficiario capofila e Beneficiario, dall'eventuale bando di gara e/o dal contratto stipulato con il soggetto attuatore:
- la verifica dell'adempimento degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dalla normativa dell'Unione, dal Programma e dalla Strategia di comunicazione predisposta dall'Autorità di Gestione in relazione all'operazione;
- la verifica della conformità dell'operazione alle norme sugli aiuti di Stato, nonché agli obblighi in materia di sviluppo sostenibile, pari opportunità e non discriminazione;
- la verifica dell'affidabilità del sistema di raccolta, conservazione e qualità dei dati e della correttezza dei dati riferiti dai Beneficiari in relazione agli indicatori per l'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea.

Le verifiche *in loco* sono svolte e documentate mediante apposite checklist e verbali, calibrati sulle specifiche tipologie dell'operazione oggetto di controllo.


Al termine delle verifiche documentali e *in loco*, l'Autorità di Gestione o il controllore di primo livello inviano al Beneficiario e al Beneficiario capofila una descrizione dettagliata del lavoro svolto, evidenziando le eventuali irregolarità riscontrate e le spese ritenute non ammissibili.

Il Beneficiario capofila si accerta dell'esecuzione delle verifiche da parte dei controllori designati anche sulle spese dichiarate dagli altri Beneficiari partecipanti all'operazione, ai sensi dell'art. 13, lettera d), del Regolamento n. 1299/2013, qualora la verifica non sia stata eseguita direttamente dall'Autorità di Gestione.



La figura seguente illustra il processo di controllo di primo livello nell'ambito di un Programma di Cooperazione Territoriale Europea.







Regolamento (UE) n. 1299/2013 - ammissibilità di operazioni attuate in maniera totale o parziale, al di fuori della parte dell'Unione nell'area di Programma -, gli obblighi dell' Autorità di Gestione relativamente alla gestione e controllo dell'operazione sono assolti dalla stessa Autorità di Gestione o, alternativamente, mediante specifico accordo con l'autorità dello Stato membro o del Paese o territorio terzo in cui è attuata l'operazione.

5.2. Le attività di controllo di secondo livello delle operazioni nei Programmi dell'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea

Il controllo di secondo livello riguarda l'insieme delle attività di competenza dell'Autorità di Audit ai sensi dell'art. 127 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Nell'ambito dei Programmi di Cooperazione, l'Autorità di Audit ha sede nello stesso Stato membro in cui è designata l'Autorità di Gestione.

L'articolo 25, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1299/2013 prevede che l'Autorità di Audit, qualora non sia autorizzata ad operare nell'insieme del territorio interessato dal Programma di Cooperazione, sia assistita nell'esercizio delle sue funzioni, da un Gruppo di revisori composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e Paese o territorio terzo partecipante al Programma. Il predetto Gruppo stabilisce il proprio regolamento interno ed è presieduto dall'Autorità di Audit del Programma.

I revisori sono indipendenti dai controllori di primo livello che effettuano le verifiche ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento (UE) n. 1299/2013.

Se l'Autorità di Audit di un Programma di Cooperazione è designata presso Amministrazioni italiane, il componente italiano all'interno del Gruppo dei revisori è la stessa Autorità di Audit, che lo presiede.

Nel caso in cui l'Autorità di Audit si avvalga di strutture regionali italiane per le attività di audit nei rispettivi territori di competenza, queste ultime partecipano al Gruppo di revisori di cui all'art. 25, comma 2 del Regolamento (UE) n. 1299/2013, ferma restando l'unicità del voto per il rappresentante italiano.

I componenti esteri del Gruppo dei revisori supporteranno l'Autorità di Audit italiana in relazione alle seguenti attività:

- esecuzione degli audit sul corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo del Programma, e su un adeguato campione di operazioni o parti di operazioni realizzate nel territorio di detto Stato;
- esecuzione dell'audit sui conti del Programma, per quanto di competenza, per l'elaborazione, a cura dell'Autorità di Audit, del Parere di audit a norma dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, del Regolamento finanziario;
- redazione della Relazione Annuale di Controllo limitatamente all'illustrazione degli esiti degli audit di sistema e degli audit delle operazioni o parti di operazioni condotti sul territorio dello Stato estero partner, nonché delle eventuali raccomandazioni fornite a detto Stato e delle conseguenti azioni da esso adottate.

Con riferimento ai Programmi di Cooperazione Territoriale con Autorità di Audit estere, il



componente italiano all'interno del Gruppo dei revisori è designato da MEF-IGRUE¹⁹.

Il componente italiano in seno al Gruppo dei revisori supporterà l'Autorità di Audit estera in relazione alle seguenti attività:

- esecuzione degli audit in relazione al sistema approntato dalle Amministrazioni partner italiane per la gestione e il controllo di primo livello delle operazioni o parti di operazioni realizzate sul territorio italiano (o partecipazione agli stessi nel caso in cui l'Autorità di audit affidi le attività a revisori esterni appositamente contrattualizzati);
- esecuzione degli audit delle operazioni o parti di operazioni realizzate sul territorio italiano (o partecipazione agli stessi nel caso in cui l'Autorità di audit affidi le attività a revisori esterni appositamente contrattualizzati);
- esecuzione dell'audit sui conti del Programma, per quanto di competenza, per l'elaborazione, a cura dell'Autorità di Audit, del Parere di audit a norma dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, del Regolamento finanziario;
- redazione della Relazione Annuale di Controllo limitatamente all'illustrazione degli esiti degli audit di sistema e degli audit delle operazioni o parti di operazioni condotti sul territorio italiano nonché delle raccomandazioni fornite alle Amministrazioni italiane responsabili e delle conseguenti azioni da esse adottate (o valutazione e approvazione delle modalità di redazione e dei contenuti delle relazioni nel caso in cui l'Autorità di Audit affidi le attività a revisori esterni appositamente contrattualizzati).

Nel caso in cui si verifichi la fattispecie di cui all'art. 20, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1299/2013 - ammissibilità di operazioni attuate in maniera totale o parziale, al di fuori della parte dell'Unione nell'area di Programma - gli obblighi dell' Autorità di Audit relativamente all'Audit dell'operazione sono assolti dalla stessa Autorità di Audit o, alternativamente, mediante specifico accordo con l'autorità dello Stato membro o del Paese o territorio terzo in cui è attuata l'operazione.

¹⁹ Per il Programma interregionale URBACT, il componente italiano del Gruppo dei revisori è designato dal MIT. Per il Programma di Cooperazione transfrontaliera Grecia-Italia, il componente italiano del Gruppo dei revisori è designato dalla Regione Puglia, su delega del MEF-IGRUE.



6. La gestione delle irregolarità e dei recuperi

Nell'ambito dei Programmi di Cooperazione, la procedura di recupero è disciplinata dall'art. 27 Regolamento (UE) n. 1299/2013 e dalle disposizioni normative degli Stati membri che definiscono specifiche modalità le di riscossione delle somme dovute dai Beneficiari situati nel proprio territorio²⁰.

L'art. 27 del Regolamento (UE) n. 1299/2013 stabilisce che "L'autorità di gestione garantisce il recupero da parte del beneficiario capofila o del beneficiario unico di tutti gli importi versati in virtù di irregolarità. I beneficiari rimborsano al beneficiario capofila tutti gli importi indebitamente versati.

Se il beneficiario capofila non ottiene il rimborso da parte degli altri beneficiari, oppure se l'autorità di gestione non ottiene il rimborso da parte del beneficiario capofila o del beneficiario unico, lo Stato membro o il Paese terzo nel cui territorio ha sede il beneficiario, ovvero è registrato il GECT, rimborsa all'autorità di gestione ogni importo indebitamente versato a tale beneficiario.

L'autorità di gestione è responsabile del rimborso degli importi in esame al bilancio generale dell'Unione, in base alla ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri partecipanti stabilita dal Programma di Cooperazione.

Pertanto, in relazione alla gestione delle irregolarità e dei recuperi, il Beneficiario principale e i Beneficiari che partecipano a un'operazione definiscono, nell'ambito dell'accordo di cui all'art. 13, comma 2 punto a) del Reg. (UE) n. 1299/2013, le modalità di recupero degli importi indebitamente versati.

In ogni caso, lo Stato membro sul cui territorio è situato il Beneficiario al quale è stato indebitamente erogato il contributo deve approntare i circuiti finanziari e i documenti che precisino la titolarità ad esperire i recuperi del contributo all'Autorità di Gestione. L'Autorità di Gestione, comunica alla Commissione Europea i provvedimenti adottati per recuperare gli importi dovuti.

A tale proposito occorre distinguere due possibili ipotesi:

- il caso in cui le Autorità di Gestione sono istituite presso una Regione o Provincia Autonoma italiana;
- il caso in cui le Autorità di Gestione sono istituite presso Amministrazioni estere.

A) Autorità di Gestione italiana

Qualora, nell'ambito dei controlli svolti, siano accertate dagli organi preposti (Autorità di Gestione, Controllori di primo livello, Autorità di Audit o altri soggetti) irregolarità che comportino il recupero dei contributi, o parte di essi, erogati ai singoli Beneficiari, le responsabilità tra gli attori coinvolti, nel caso in cui l'Autorità di Gestione sia designata presso Amministrazioni italiane, sono così ripartite:

²⁰ L'art. 3 del Regolamento (UE) n. 1970/2015 prevede quanto segue: "Le irregolarità relative a Programmi operativi nel quadro dell'Obiettivo di Cooperazione Territoriale Europea sono segnalate dallo Stato membro nel quale la spesa è sostenuta dal beneficiario che realizza l'operazione. Lo Stato membro informa l'autorità di gestione, l'autorità di certificazione del programma e l'autorità di audit".

Ulteriori indicazioni sono inoltre contenute nel Regolamento (UE) n. 568/2016, per quanto concerne le condizioni e le procedure per la determinazione degli importi non recuperabili.



- il Beneficiario capofila ha il compito di ottenere dai singoli Beneficiari il rimborso di tutti gli importi indebitamente versati, conformemente all'accordo tra loro stipulato ai sensi dell'art. 13, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1299/2013;
- l'Autorità di Gestione ha il compito di effettuare le procedure di recupero del contributo FESR, indebitamente erogato, nei confronti del Beneficiario capofila. Qualora l'Autorità di Gestione non riesca ad ottenere il rimborso dal Beneficiario capofila, sarà responsabilità dello Stato membro o del Paese o del territorio terzo ove ha sede il Beneficiario, ovvero dove è registrato il GECT, rimborsare all'Autorità di Gestione gli importi indebitamente erogati.
 - Successivamente l'Autorità di Gestione avrà la responsabilità di restituire l'importo FESR recuperato al bilancio generale dell'Unione;
- l'Autorità di Gestione ha il compito di recuperare dai Beneficiari capofila italiani e dai singoli Beneficiari italiani il corrispondente contributo nazionale a essi indebitamente erogato, e di rimetterlo successivamente al MEF-IGRUE.

L'Autorità di Gestione può stipulare accordi con le altre Regioni italiane partecipanti al Programma per definire le modalità di recupero delle somme da parte dei Beneficiari ubicati nei rispettivi territori.

B) Autorità di Gestione estera

Qualora, nell'ambito dei controlli svolti, siano accertate dagli organi preposti (Autorità di Gestione, controllori di primo livello, Autorità di Audit o altri soggetti) irregolarità che comportino il recupero dei contributi, o parte di essi, erogati ai singoli Beneficiari, le responsabilità tra gli attori coinvolti, nel caso in cui l'Autorità di Gestione sia designata presso Amministrazioni estere, sono così ripartite:

- i Beneficiari italiani devono restituire al Beneficiario capofila (italiano o estero) il contributo FESR indebitamente percepito, conformemente all'accordo tra loro stipulato ai sensi dell'art. 13, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1299/2013;
- i Beneficiari capofila italiani hanno il compito di recuperare dal Beneficiario (italiano o estero) l'importo del contributo FESR a esso indebitamente erogato e rimetterlo all'Autorità di Gestione estera;
- i Beneficiari italiani, ovvero il Beneficiario capofila italiano, hanno l'obbligo di restituire il contributo nazionale indebitamente percepito.

In attuazione dell'art. 27, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1299/2013, qualora i Beneficiari italiani non restituiscano ai Beneficiari capofila (italiani o esteri) i contributi FESR indebitamente percepiti, ovvero i Beneficiari capofila italiani non rimettano all'Autorità di Gestione estera gli importi recuperati dai singoli Beneficiari, lo Stato italiano in cui ha sede il Beneficiario è responsabile di restituire le somme indebitamente erogate all'Autorità di Gestione.

Nel caso di Programmi di Cooperazione con Autorità di Gestione estera, specifiche disposizioni nazionali relative al recupero delle somme dovute da Beneficiari situati sul territorio italiano sono inoltre previste nell'art. 1, comma 803 della Legge 208/2015 e nel Decreto di attuazione di tale norma del Ministero dell'Economia e delle Finanze (in corso di approvazione), che stabilisce le modalità di riscossione delle somme indebitamente erogate.